

DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



CONFRONTO M.I. DEL 27.05.2020 SU MOBILITA' E INCARICHI DD.SS

Posizione di DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf.

1. Confronto come e a qual fine?

Fidando che si voglia ripristinare in modo corretto il sistema delle relazioni sindacali, finora compresse dal Coronavirus, ci attendiamo che, sui punti all'ordine del giorno, il confronto – come recita l'articolo 5 del CCNL – sia realmente, e lealmente, la *“modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito ... al fine di consentire ai soggetti sindacali ... di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare”*.


Per parte nostra ci siamo sforzati di formulare proposte fattibili o – almeno – realistiche, considerando i vincoli figuranti nella normativa, ma anche le aperture che offre: se, ovviamente, non ci si irrigidisce su posizioni precostituite ovvero è già pronta la soluzione *a prescindere*.

2. La mobilità dei dirigenti scolastici

2.1. E' bene ricordare – **anche** ad alcuni Uffici scolastici regionali, che qualche volta danno mostra di non averlo chiaro, – che la mobilità dei dirigenti scolastici, sia all'interno della regione che interregionale, secondo l'articolo 40, comma 1 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i., è oggetto di contrattazione nei limiti previsti dalle norme di legge.

E al riguardo, per la norma di rinvio contenuta nell'articolo 1, comma 9 del CCNL 2016-2018, in vigore dal 9 luglio 2019, le disposizioni in materia applicabili restano quelle specificate nell'articolo 9 del CCNL del 2006-2009 del 10 luglio 2010, ex Area V; che, nell'ambito della regione, regola al comma 2 il conferimento dell'incarico in scadenza di contratto e, al comma 3, il derogatorio mutamento d'incarico in corso di contratto per i casi, tassativi, figuranti nelle lettere *a) e b)*, e per gli *“altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali”*, nella lettera *c)*.

Mentre per la mobilità interregionale l'articolo 53 del CCNL 2016-2018, citato, elimina il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, lasciandone per il resto immutata la vigenza sul consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione in uscita e sul limite massimo del 30% dei posti annualmente disponibili nella regione cui si aspira.



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



L'altra novità è prevista nell'articolo 5, comma 5 del nuovo CCNL; che, con riferimento ai soli dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative, mantiene il **confronto** a livello di Direzione scolastica regionale sui (soli) criteri generali per il (solo) conferimento degli incarichi di reggenza, non altro.


Quindi, *a contrario*, la mobilità dei dirigenti scolastici – regionale e interregionale – è adesso materia di confronto in sede del Ministero dell'istruzione.

Ed è questa pertanto la sola sede in cui l'Amministrazione può sottoscrivere un'Intesa, a conclusione del confronto, per regolare la predetta mobilità nella sua duplice forma.

Tanto doverosamente premesso, le proposte sono:

- assegnare alla mobilità regionale **tutti i posti disponibili**, ma non vacanti perché il (l'ex) titolare – peraltro il termine è improprio – in corso di contratto è stato chiamato ad altro incarico. Posti che alcuniUSR hanno finora abusivamente **tenuto in caldo** e per intanto affidati a ripetuta reggenza; **la previsione contrattuale è chiarissima: "I dirigenti ricevono un incarico nominale per la durata corrispondente al comando. Le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico. (...) Al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della stessa e, a parità cronologica dell'affidamento, al dirigente che l'abbia effettivamente svolto."**
- qualora, per la mobilità interregionale, non si voglia o non si possa (perché non prevista nel CCNL) attivare in tempi utili un'apposita sessione negoziale che riveda **ab imis** la materia, si ritiene possibile convenire che il combinato disposto degli articoli 53 e 9, comma 4, rispettivamente del CCNL 2016-2018 e del CCNL 2006-2009 (*ante*), va inteso nel senso che il limite del 30% è inderogabile, a ribasso così come a rialzo: quale misura ragionevolmente equilibrata per soddisfare esigenze contrapposte, sia tra dirigenti scolastici e Amministrazione che tra colleghi).

2.2. Per i dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali dal primo settembre 2019, ma vincitori di un concorso nazionale, occorre abbandonare la facile, e crudele, propaganda di una *"mobilità straordinaria"*, illudendoli di un rientro nella propria regione o viciniora dopo un anno d'incarico e dunque in corso di contratto: ciò che richiederebbe un intervento legislativo per la modifica *pro parte* dell'articolo 19, comma 2 del D. Lgs. 165/01, secondo cui gli incarichi di funzioni dirigenziali



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



non possono avere una durata inferiori a tre anni né superiore a cinque, potendosi derogare dal limite minimo se è raggiunta l'età per l'obbligato collocamento a riposo.


Per contro, i medesimi dirigenti per DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf. dovrebbero poter usufruire del mutamento d'incarico in corso di contratto per gli stessi motivi eccezionali elencati nel menzionato articolo 9, comma 3 del CCNL 2006-2009 (ante); e con diritto di priorità se si avvalgono della legge 104/92 o di altre leggi speciali: situazioni che andrebbero tutte controllate e sanzionate se non veritiere o false! **Il mutamento d'incarico in vigenza di contratto e, a normativa vigente, l'unico istituto utilizzabile per arginare, almeno in parte, i danni che si potevano tranquillamente evitare qualora le parti avessero avuto l'umiltà di prendere in considerazione le proposte di DIRIGENTISCUOLA.**

3. Conferimento d'incarico dalla graduatoria di merito

3.1. Non si corrisponde al dovere di dire la verità, e di dirla con parole precise, anche quando, dopo l'impossibile (almeno in tempi celeri e in sede negoziale) "*mobilità straordinaria*", si accarezzano – con sibilline circonlocuzioni – le insostenibili pretese di coloro che vorrebbero recuperare il posto nella graduatoria dell'ultimo concorso a dirigente scolastico, dalla quale sono stati depennati per non avere assunto formalmente servizio al momento, con l'atto di sottoscrizione del contratto e contestuale assegnazione della sede, come prescritto dall'articolo 15, comma 4 del DDG 23.11.2017 (recante l'apposito bando concorsuale), che riprende l'articolo 17, comma 4 del D.P.R. 487/94, Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi.

Siano essi dei sinceri penitenti o abituali confidenti sulle furbizie italiane, potrebbero così pure lucrare una sede più comoda di quella rifiutata un anno fa! Al massimo e per i soli casi in cui la decadenza è stata disposta dall'Amministrazione senza riscontrare i ricorsi degli interessati, ingenerando, quindi, una specie di equivoco, si potrebbero valutare le singole situazioni inserendo gli interessati in coda alla graduatoria.

Dire allora nel corso di una informativa, e poi scriverlo nei comunicati facenti seguito, che lo scorrimento della graduatoria deve comprendere i candidati idonei è condivisibile e lo abbiamo già ripetutamente sostenuto. Se ancora oggi si ha l'umiltà di leggere il documento predisposto da DIRIGENTISCUOLA si prenderà atto della proposta di costituire le graduatorie regionali, consentendo a tutti, idonei compresi, di indicare la regione o al massimo le regioni limitrofe a quella di residenza. Non ci sarebbe stata alcuna rinuncia, non ci sarebbero stati esiliati, non ci sarebbero stati ricorsi, ecc...



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf. -
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA –
CONFEDERATA CODIRP



3.2. Se, come i precedenti, il concorso di cui si discorre fosse stato regionale, il problema si sarebbe posto in termini differenti, di libera scelta – o meno *coattiva* – della circoscrizione territoriale in cui concorrere. Essendo ora nazionale, chi è stato costretto in una sede distante fino a mille chilometri si sente – almeno in qualche misura e a ragione – un *esiliato*. Tal che non pochi hanno rinunciato o subito dopo hanno chiesto la restituzione al ruolo di provenienza.

Può essere pertanto fattibile, e auspicabile, che l'Amministrazione sposi uno sguardo prospettico e non assuma una posizione difensiva nel vagliare la proposta che *DIRIGENTISCUOLA* ha presentato giusto un anno fa in occasione della nomina della corposa prima *tranche* di vincitori e del tutto disattesa, con le note non lievi conseguenze e che si riproporrebbero in questa seconda tornata.

Avendo limitato il punto all'o.d.g. solo a “conferme, mutamenti, mobilità interregionale” e non anche all'affidamento dei nuovi incarichi, ci asteniamo dal fornire osservazioni e/o considerazioni, limitandoci a ricordare che “i criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali” sono oggetto di confronto (lett. g, c. 3, art. 5 CCNL/2016/2018), prima che l'amministrazione invii la prevista documentazione ricordata, con separata nota, in mattinata.